

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE 2014 SULLA  
REGOLAMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LEGGE RIGUARDANTE  
LA TASSAZIONE AGEVOLATA E DECONTRIBUZIONE SU TALUNE  
VOCI DELLA RETRIBUZIONE**

Il giorno 26 maggio 2014 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:


- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Elena Di Gregorio e da Patrizio Tonon, responsabile dipartimento dei settori produttivi - artigianato;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Franca Porto e dal segretario regionale Giulio Fortuni;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

Premesso che:

- nel nostro Paese è in atto da qualche anno un'azione sperimentale volta a premiare, con una tassazione agevolata, i redditi da lavoro dipendente derivanti da prestazioni orientate ad incrementare la produttività, l'efficienza produttiva, la flessibilità e l'efficacia del lavoro;
- da oltre 20 anni sono stati individuati sistemi premiali nella tematica contributiva per elementi salariali correlati ad obiettivi concordati di produttività ed efficienza produttiva ed organizzativa, sia a livello aziendale sia a livello territoriale;
- l'artigianato veneto da sempre utilizza le ricordate opportunità mediante idonei strumenti negoziali collettivi;
- per l'anno 2013 il legislatore è intervenuto con l'art. 1 comma 481 della legge n. 228 del 2012, come ulteriormente precisato dalle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013, chiarite dalla circolare del Minlav n. 15/13 del 3 aprile 2013 per quanto riguarda la speciale tassazione agevolata delle predette prestazioni finalizzate al miglioramento della produttività;
- per l'anno in corso è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014 che ha confermato la tassazione agevolata per il 2014, aumentando a 3000 euro la somma (retribuzione



di produttività) che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, ferme restando le disposizioni del DPCM 21 gennaio 2013 in quanto compatibili;

ed hanno convenuto quanto segue:

### 1) EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha efficacia per tutte le somme erogate nel corso dell'anno 2014 in riferimento ai punti 2, 3 e 4 che seguono, sulla base della specifica normativa di legge e sue modifiche ed integrazioni e secondo le indicazioni già fornite dal Ministero, in quanto compatibili.

### 2) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Esaminata la normativa di riferimento e i contratti collettivi regionali di lavoro vigenti nell'artigianato veneto e nelle PMI, stipulate dalle presenti organizzazioni, le parti concordano che le voci retributive denominate Elemento Economico Territoriale hanno tutte, nessuna esclusa, la caratteristica di essere correlate ad indicatori di qualità ed efficienza economica delle aziende, nonché finalizzate alla loro redditività. Rientrano pertanto a tutti gli effetti nell'ipotesi di cui al 4 comma dell'art. 2 del DM 27 dicembre 2012, così come confermato dal DM 14 febbraio 2014 e sono pertanto destinatarie degli sgravi contributivi previsti nella medesima normativa.

Inoltre, per le caratteristiche sopraricordate detti elementi retributivi sono altresì riconducibili alla fattispecie del salario di produttività correlato a indicatori concordati collettivamente cui sono applicabili le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro e assoggettate al prelievo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ed accessori nella misura del 10%.



Le parti si danno atto che per dette voci retributive (EET) risultano altresì rispettati gli altri requisiti formali previsti dalla normativa, ivi incluso il deposito presso la DTL competente di ogni singolo contratto regionale che contempla detta voce retributiva. Inoltre le singole categorie firmatarie dei CCRL hanno già provveduto a realizzare gli altri adempimenti di legge, secondo le tempistiche previste dalla circolare n. 15 sopracitata.

Le parti si danno comunque atto che detti istituti retributivi, ancorchè stipulati in precedenza all'entrata in vigore del DPCM, sono in tutto e per tutto rispondenti ai criteri individuati nel DPCM medesimo e, pertanto, la misura agevolativa, per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 sarà applicata dal 1 gennaio 2014.

Rientrano altresì nella fattispecie del presente punto 1 gli elementi retributivi territoriali previsti dai CCRL e corrisposti esclusivamente in presenza di una adesione del lavoratore ad un orario multiperiodale ovvero per l'adesione del medesimo alla banca ore ed agli istituti descritti dalla circolare 15 del 3 aprile 2013.

### 3) ISTITUTI VOLTI ALL'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA', QUALITA' EFFICIENZA PRODUTTIVA: CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA

La contrattazione collettiva nazionale e regionale nell'artigianato presenta istituti che incentivano, nel rispetto della sicurezza e della dignità del lavoro, la qualità, produttività e l'efficienza produttiva della piccola impresa di tutti i settori



In relazione a detti istituti presenti nei CCNL e/o nei CCRL e tenuto conto di quanto previsto dalla circolare 15 sopraccitata, le parti convengono che le fattispecie descritte di seguito, derivanti dalla contrattazione collettiva ed introdotte dall'impresa in via innovativa nell'anno di riferimento, siano finalizzate ad un miglioramento della produttività, qualità ed efficienza nella gestione aziendale, rientrino nel campo di applicazione dell'agevolazione. Ad ogni buon conto l'azienda è tenuta a sottoscrivere apposita dichiarazione che attesti tali caratteristiche.

Le fattispecie individuate sono le seguenti:

- a) la gestione di turnazioni ivi compresa l'introduzione del lavoro notturno;
- b) la gestione di giornate aggiuntive nelle quali viene svolta l'attività lavorativa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo nelle giornate di riposo ovvero nei giorni non lavorati)
- c) gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità (ivi compresa la banca ore) previsti dalla contrattazione regionale o nazionale: a mero titolo esemplificativo può considerarsi detassabile il pagamento della retribuzione corrispondente alle ore accantonate e non usufruite dal lavoratore e della relativa maggiorazione, laddove prevista;
- d) lavoro supplementare o straordinario in periodi preordinati, legato a particolari tipologie di produzione o di servizi ovvero a nuove commesse ;
- e) gestione di permessi residui se non fruiti;
- f) applicazione di clausole elastiche e/o flessibili
- g) altri interventi sulla gestione dell'orario di lavoro volti al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro, previsti nella singola azienda,

L'applicazione di detti istituti normativi dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nei CCNL e/o dei CCRL artigiani. Nel caso l'azienda, rientrante nella sfera di applicazione di cui al successivo punto 5, utilizzi diverse regolamentazioni contrattuali, potrà far riferimento alle fattispecie sopra individuate rispettando per tali istituti quanto previsto dalla contrattazione non artigiana applicata.

#### 4) PREMI AZIENDALI PLURINDIVIDUALI CONCORDATI CON I LAVORATORI

Le parti ritengono che la regolamentazione sull'erogazione di premi concordati con i lavoratori, legati ad obiettivi misurabili da cui possa risultare una efficientazione dell'azienda, debba essere disciplinata all'interno dei contratti regionali di categoria.

4.1) Ferme restando le previsioni in materia già contenute nei CCRL veneti, nei settori privi di specifica disciplina, fino al momento in cui non sarà predisposta la relativa regolamentazione, in via transitoria viene istituita a livello regionale una commissione bilaterale ed intercategoriale che provvederà a verificare la conformità della proposta aziendale alle regole della presente intesa, applicative del DPCM 19 febbraio 2014 e delle circolari del MinLav.

4.2) La commissione, che esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà composta da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle OOSS regionali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiani regionali. Oltre al membro effettivo è previsto anche uno supplente.

Vengono confermati i nominativi dei componenti della commissione insediatasi in applicazione dell'accordo 25 settembre 2013.

4.3) L'impresa che ha previsto l'erogazione di premi, concordati con i lavoratori, legati ad obiettivi misurabili da cui possa risultare una efficientazione dell'azienda e che

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right, one of which is accompanied by the number 3.

ritenga di poter attivare il beneficio, provvederà ad inoltrare alla commissione, tramite l'associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, un'apposita richiesta corredata da una sintetica descrizione delle modalità di erogazione (ammontare del premio e parametri predeterminati per il raggiungimento degli obiettivi finali), sulla base del fac simile di richiesta posto in allegato al presente accordo.

4.4) Le parti confermano Il regolamento dell'attività della commissione già definito per il 2013.

Gli oneri di funzionamento della commissione sono a carico di Ebav che provvederà ad attivare la funzione di segreteria.

Entro il 31 dicembre 2014 le parti si incontreranno per monitorare l'andamento delle domande.

## 5) SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti (ivi inclusi i lavoratori somministrati, anche se occupati presso sedi o unità produttive situati fuori dalla Regione del Veneto) le cui imprese e datori di lavoro, con sede legale nella Regione del Veneto, applicano i CCNL e/o i CCRL artigiani ovvero, anche con sede al di fuori del Veneto, siano iscritte alle associazioni artigiane territoriali aderenti alle Federazioni Regionali artigiane firmatarie la presente intesa.

Tale intesa si applica altresì ai dipendenti delle:

- imprese non artigiane/non rientranti nel campo di applicazione dei ccnl/ccrl del settore artigiano e PMI se associate alle associazioni stipulanti la presente intesa e nelle quali non siano costituite RSA/RSU.
- Associazioni artigiane territoriali aderenti alle Federazioni Regionali artigiane firmatarie la presente intesa nonché per i dipendenti degli enti o strutture da esse promosse, partecipate o costituite e per quelli dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, delle Casse Edili Artigiane e del Fondo Sanitario SANI IN VENETO


L'applicazione della detassazione sarà attivabile nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa e dalle indicazioni del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle seguenti fattispecie:

- regolamentazioni adottate dalle Associazioni artigiane del Veneto nonché dagli enti o dalle società da loro promosse o partecipate o collegate; l'applicazione del presente accordo sarà comunicata alla Federazione Regionale di riferimento e diverrà parte integrante del presente accordo;
- regolamentazioni adottate dall'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, dalle Casse Edili Artigiane del Veneto e dal Fondo Sanitario SANI IN VENETO.

## 6) NORME FINALI

Imprese e datori di lavoro ne daranno comunicazione ai loro dipendenti con il cedolino paga del mese di Giugno 2014 (sulla base di un testo predisposto dalle parti) e, laddove presenti, ne informeranno la RSA/RSU.

Per le imprese che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti artigiani il contenuto del presente accordo risulta sussidiario e cedevole rispetto a quanto eventualmente previsto in accordi aziendali o pluriaziendali siglati con le RSU/RSA.



4

## 7) PREMIALITA'

Le disposizioni di cui al punto 4 che precede sono applicabili dalle imprese comprese nel campo di applicazione della contrattazione collettiva artigiana solo a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti ad EBAV (ovvero alle Casse Edili Artigiane qualora sia del settore Edile) ed a SANI IN VENETO.

## 8) ADEGUAMENTO DEL PRESENTE ACCORDO A MODIFICHE DELLE NORME

Si intendono qui richiamate e recepite eventuali modifiche intervenute dopo la stipula del presente accordo derivanti da qualunque fonte, sia essa legislativa od amministrativa.

## 9) DECORRENZA E DURATA

Per quanto riguarda :

- a) il punto 2 del presente accordo: sono fatte salve le diverse decorrenze previste dai rispettivi ccrl per l'erogazione degli EET ;
- b) il punto 3 del presente accordo: la decorrenza generale è dal 1.1.2014, fermo restando l'applicazione effettiva degli istituti ivi previsti nella singola impresa;
- c) per i premi di cui al punto 4 del presente accordo la detassazione è applicabile, ricorrendone ogni altra condizione prevista per legge e dal presente accordo, una volta ricevuta l'autorizzazione della Commissione Bilaterale:

In ogni caso la durata dell'accordo è fissata fino al 31.12.2014.

Qualora la normativa di legge ed il relativo finanziamento siano confermati, le parti si incontreranno per verificare l'applicazione del presente accordo ai fini della relativa proroga.

## DICHIARAZIONE

Le parti stipulanti il presente accordo dichiarano che la gestione dei regimi di orario svolta nel 2014, incluso l'utilizzo di banca ore o di flessibilità, rientra all'interno dell'applicazione del punto 3) della presente intesa, anche se attuata nel 2013.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI VENETO

CGIL VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE BILATERALE  
CONFEDERALE REGIONALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI AZIENDALI  
PLURINDIVIDUALI**

In attuazione di quanto previsto dal punto 4 dell'accordo interconfederale regionale del 26 maggio 2014 (di seguito Accordo) sulla regolamentazione del dispositivo di Legge riguardante la tassazione agevolata su talune voci della retribuzione, le parti convengono di regolamentare l'attività della Commissione Bilaterale Confederale regionale di conformità nel modo seguente:

**1) COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione Bilaterale Confederale regionale di conformità è composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane firmatarie l'Accordo; le parti potranno indicare per ogni membro effettivo anche uno supplente;

Ogni Associazione/Organizzazione potrà sostituire in qualsiasi momento i propri membri previa comunicazione scritta da inviare alle altre parti;

La Commissione avrà sede presso l'Ebav che provvederà a fornire le attività di segreteria e sosterrà gli oneri di funzionamento della commissione.

La riunione della Commissione è considerata valida con la presenza di almeno due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane;

**2) ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE**

a) Le proposte aziendali di erogazione di premi plurindividuali ai lavoratori dovranno pervenire ad EBAV, tramite l'Associazione artigiana provinciale cui l'azienda aderisce o conferisce mandato, utilizzando il modulo allegato (all.1);

b) la segreteria curerà il relativo protocollo

c) la Commissione si riunisce, di norma, nell'ultima settimana del mese ed esamina le proposte aziendali di erogazione di premi plurindividuali ai lavoratori giunte entro il 15 del mese stesso;


d) la Commissione, esaminate le richieste, dovrà esprimere il proprio parere di conformità all'Accordo applicativo del DPCM 19/2/14 e delle circolari del Min. Lav. entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. La Commissione potrà richiedere integrazioni qualora ritenga che le informazioni non siano sufficienti per dare il proprio giudizio. Il visto di conformità dev'essere approvato all'unanimità dei presenti;

e) qualora accolta, la domanda sarà ritenuta valida con efficacia dalla data di presentazione;

f) la Commissione, nel caso in cui avrà verificato la non corrispondenza e la non conformità delle proposte aziendali di erogazione di premi plurindividuali ai lavoratori, respingerà la proposta stessa motivando la decisione;

g) la segreteria verbalizzerà le decisioni assunte dalla Commissione e provvederà ad informare l'impresa dell'esito della domanda presentata.

3) l'impresa cui sia stato negato il visto di conformità potrà ripresentare una nuova proposta tramite l'Associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, che tenga in considerazione le motivazioni del diniego espresse dalla Commissione;



**Allegato 1)**

Modulo per l'inoltro alla Commissione bilaterale confederale regionale tramite l'Associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato della richiesta di esame di conformità all'Accordo interconfederale regionale del 26 maggio 2014, applicativo del DPCM 19/02/14 e delle circolari ministeriali in materia di defassazione, delle proposte aziendali di erogazione di premi plurindividuali ai lavoratori

da inviare via fax o email All'Associazione Artigiana provinciale di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
cf \_\_\_\_\_ in qualità di Titolare/legale rappresentante  
dell'impresa \_\_\_\_\_ sita a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
n° tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ Partita  
Iva \_\_\_\_\_  
che svolge l'attività  
di \_\_\_\_\_  
contratto applicato: \_\_\_\_\_ collettivo

e con il seguente organico aziendale:

- operai \_\_\_\_\_
- impiegati, quadri \_\_\_\_\_
- apprendisti \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Comunica la seguente proposta di erogazione di premi plurindividuali ai lavoratori:

(indicarne le caratteristiche)

a) Tipologia premio (ad es: premio di produttività, etc)


b) Qualifica e numero lavoratori interessati

- operai \_\_\_\_\_
- impiegati, quadri \_\_\_\_\_
- apprendisti \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

c) Parametri superati i quali si intende procedere all' erogazione (ad es: numero pezzi prodotti, fatturato etc)

d) Valore economico del premio oppure indicatori per la sua determinazione

e) Modalità di erogazione del premio (es. mensile, trimestrale, annuale)



f) Ulteriori specifiche sul premio (es. incidenza su istituti diretti e differiti, proporzionamento part-time)

In applicazione del punto 7) dell'Accordo Interconfederale Regionale del 26 maggio 2014 sulla regolamentazione del dispositivo di legge riguardante la tassazione agevolata di talune voci della retribuzione, la sottoscritta ditta ove rientrante nel campo di applicazione dei CCNL/CCRL del settore artigiano dichiara di essere in regola con i versamenti alla bilateralità veneta (barrare l'ipotesi che ricorre)

Ebav

Casse Edili Artigiane

Sani.In.Veneto

Allega a tal fine copia dell'ultimo modello di versamento disponibile (B01;B02; modelli Freccia ,ecc.)

### C h i e d e


che tale premio aziendale pluri - individuale sia esaminato dalla Commissione Bilaterale Confederale Regionale in merito alla sussistenza delle caratteristiche previste dall'Accordo applicativo del DPCM 19/2/14 e delle circolari ministeriali in materia di detassazione e che sia espresso dalla stessa il parere di conformità.

Con osservanza

\_\_\_\_\_  
(firma del legale rappresentante)

Contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o documentazione integrativa

Referente	Denominazione studio/associazione	Telefono e mail

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'Antonio', and several other initials and smaller signatures.